

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 25/02/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 30.6.2018, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione di quote della retribuzione, stipulato il 23.5.2014, la ricorrente, insoddisfatta dell'esito infruttuoso del reclamo, si è rivolta all'Arbitro al fine di ottenere la condanna dell'intermediario alla restituzione dell'importo complessivo di euro 4.139,17, a titolo di oneri contrattuali non maturati, di cui euro 1.821,45 a titolo di premio assicurativo, oltre le competenze legali.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando: *i)* di aver già restituito, in occasione di estinzione anticipata del contratto, la somma di euro 1.770,98 in favore della ricorrente, a titolo di ratei non maturati; *ii)* che, a seguito di reclamo, la ricorrente ha convenuto in giudizio l'intermediario dinanzi al giudice ordinario, avanzando le medesime istanze oggetto del presente ricorso. In considerazione di quanto esposto, dunque, chiede che venga dichiarato il ricorso improcedibile.

Con le proprie repliche, la ricorrente conferma l'intervenuta notifica di un atto di citazione dinanzi al giudice ordinario, avente ad oggetto le medesime domande, ma di non aver coltivato il giudizio, come comprovato dal certificato di mancata iscrizione a ruolo della causa, rilasciato dalla cancelleria competente.

Attesa, quindi, la mancata pendenza di altro giudizio, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso.

DIRITTO

La domanda della ricorrente concerne l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il diritto vantato dall'istante trae fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1, lett. e) , tub, che indica la nozione di costo totale del credito, ed all'art. 125 *sexies* tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

In ragione del riferimento normativo alla "*vita residua del contratto*", va tenuto conto che l'orientamento consolidato dell'ABF, in linea con la disciplina *sub* primaria della Banca d'Italia (si vedano, in particolare, le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, del 2011 e del 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e del 2011), è nel senso di circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*); il criterio generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di altri criteri, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con la decisione dell'11.9.2019 (causa C-383/18), nota come sentenza "Lexitor", la Corte di Giustizia Europea, è stata chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell'art. 267 TFUE, per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, e, in particolare, per chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

Con la detta sentenza, la Corte ha precisato che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".



In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio aderisce al criterio enucleato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Ciò premesso, occorre innanzitutto esaminare la questione pregiudiziale sollevata dall'intermediario, relativa all'improcedibilità delle domande di parte istante, attesa la dedotta proposizione di un giudizio dinanzi al giudice ordinario, avente ad oggetto i medesimi *causa petendi e petitum* del ricorso inoltrato.

L'eccezione, tuttavia, non merita accoglimento: risulta, a ben vedere, confermato da parte ricorrente l'intervenuta notifica di un atto di citazione per convenire l'intermediario dinanzi al giudice di pace adito per l'udienza di comparizione del 9.6.2019; tuttavia, il relativo giudizio non è stato iscritto a ruolo da parte ricorrente, stanti le intraprese trattative di bonario componimento, poi risultate infruttuose.

La mancata pendenza del giudizio è stata peraltro provata *per tabulas* dall'istante mediante allegazione agli atti del procedimento del certificato di non iscrizione a ruolo, rilasciato in data 23.12.2019 dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario adito.

Ne discende che l'eccezione di improcedibilità del ricorso, poiché priva di fondamento, dovrà essere respinta.

Superata quindi la questione preliminare, si osserva che la ricorrente ha formulato una prima domanda restitutoria di oneri commissionali, limitandosi a quantificare il proprio *petitum* in euro 2.317,32, ma senza specificare le singole voci di costo a cui ancorare la sua richiesta; chiede, inoltre, la restituzione della quota di premio assicurativo, indicata in euro 1.821,45.

Con riferimento agli oneri commissionali, dall'esame della documentazione contrattuale emerge che la pretesa dell'istante va riferita alle “commissioni di attivazione” ed ai “costi di intermediazione”.

A tal riguardo, si rileva la natura *recurring* della commissione di attivazione, atteso che l'attività remunerata con la relativa clausola contrattuale appare riferibile tanto alla fase della stipulazione del contratto di finanziamento, quanto alla sua successiva fase di esecuzione (ad es.: il “*passaggio dello stesso cedente ad altri enti pensionistici...*”, o “*i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'ente pensionistico ...*”). La relativa quota non goduta andrà quindi rimborsata secondo il criterio *pro rata temporis*, che è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale (si veda, Coll. coord., dec. n. 6167/2014), per un importo pari ad euro 1.635,48.

Quanto invece agli “oneri di intermediazione”, tale voce di costo va qualificata *up front*, in considerazione tanto dell'intervento di un agente in attività finanziaria al fine del collocamento del contratto, quanto degli indirizzi recentemente convenuti tra tutti i Collegi e calcolata quindi “in proporzione agli interessi”, in euro 1.597,58.

Con riferimento poi al premio assicurativo, dall'esame della documentazione versata in atti, nulla risulta dovuto all'istante, non potendosi evincere alcun addebito sopportato a tale titolo con la sottoscrizione del contratto.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento su centoventi complessive e tenuto conto degli importi già rimborsati dall'intermediario, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorrente l'importo complessivo di euro 1.586,64, a cui andranno applicati gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

Va infine respinta la domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) che le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr., Coll. Coord. n. 4618/16); (iii) che al fine di un loro eventuale riconoscimento occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) che, infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subjecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.586,64, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO